



Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Modifica del 27 settembre 2024

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2024¹,
decreta:

I

La legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 59 cpv. 1 lett. a e a^{ter}

¹ Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento:

- a. il limite di spesa per i contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 53;
- a^{ter}. il limite di spesa per:
 1. i contributi di cui all'articolo 56 per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori,
 2. i contributi di cui all'articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione;

Art. 69–71

Abrogati

¹ FF 2024 900

² RS 412.10

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer

La presidente: Eva Herzog

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.³

² La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2025.

29 gennaio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

³ FF 2024 2496